



COMUNE DI CUREGLIA

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente per la riscossione sulla tassa sui cani-OMTC
(Risoluzione municipale No. 68 del 03.02.2026)

Il Municipio di Cureglia, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008, il relativo Regolamento del 30 gennaio 2025 e le successive modifiche;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;

ordina:

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale sui cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Cureglia.

Art. 2 – Assoggettamento

Sono assoggettati alla tassa annuale sui cani tutti i proprietari di cani in base al numero di cani posseduti, ad eccezione dei casi regolati all'art. 3 di questa stessa Ordinanza.

Art. 3 – Esoneri

Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani:

- a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- c) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- d) i detentori di cani di servizio secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- e) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);

- f) i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
- g) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

Art. 4 – Tassa

La tassa è fissata in CHF 110.00 annui per ogni cane detenuto. L'importo comprende le quote parti di CHF 40.00 spettanti al Cantone e di CHF 25.00 spettanti al Fondo per il soccorso degli animali che saranno riversati dal Comune.

Art. 5 – Cambiamento di domicilio del proprietario

In caso di cambiamento di domicilio del detentore, la tassa è dovuta una sola volta. Il detentore del cane può fare valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un Comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di computo.

Art. 6 – Cambiamento di detentore del cane

In caso di cambiamento di detentore del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo detentore del cane può fare valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente detentore.

Art. 7 – Pubblicazione e termini di ricorso

1. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 05.02.2026.
2. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 8 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dopo la debita crescita in giudicato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA

Il Sindaco

Il Segretario

Tessa Gambazzi Pagnamenta

Loredana Ferraroni Polli

Cureglia, 05.02.2026